

COMUNE DI PIEVE DI CENTO

PROVINCIA DI BOLOGNA



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA'
E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I - Disposizioni generali

ART. 1 - Ambito e scopo del regolamento

ART. 2 - Classificazione del Comune

ART. 3 - Gestione del servizio affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto

CAPO II - Impianti per la pubblicità e delle pubbliche affissioni

ART. 4 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

ART. 5 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

ART. 6 - Piano generale degli impianti

ART. 7 - Impianti privati per affissioni dirette

ART. 8 - Autorizzazioni

ART. 9 - Anticipata rimozione ART. 10 - Divieti e limitazioni

ART. 11 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

ART. 12 - Materiale pubblicitario abusivo

ART. 13 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree pubbliche

ART. 14 - Spazi per le affissioni su beni privati

CAPO III - Imposta comunale sulla pubblicità

ART. 15 - Norme di rinvio, presupposto e modalità di applicazione dell'imposta

ART. 15/bis - Riduzioni dell'imposta

ART. 15/ter - Esenzioni dall'imposta

ART. 16 - Tariffe e determinazione dell'imposta

ART. 17 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

ART . 18 - Mezzi pubblicitari gonfiabili

ART. 19 - Pubblicità fonica

CAPO IV - Diritto sulle pubbliche affissioni

ART. 20 - Servizio delle pubbliche affissioni

ART. 21 - Norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto

ART. 22 - Richiesta del servizio

ART , 23 - Modalità per le affissioni

ART. 24 - Rimborso dei diritti pagati

CAPO V - Disposizioni comuni

ART. 25 - Sanzioni

ART. 26 - Riscossione

CAPO VI - Disposizioni finali e transitorie

ART. 27 - Norme di rinvio

ART. 28 - Entrata in vigore

ART. 29 - Abrogazione di precedenti disposizioni

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1 - Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni ed il relativo diritto, contenuta nel Decreto legislativo 15 Novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni e, anche mediante invio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art.3, comma 3 del decreto Legislativo precitato.

2 - Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto" s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.

ART. 2

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1 - Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Pieve di Cento, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 507/93, è da considerarsi appartenente alla V Classe, avendo una popolazione residente al 31.12.1993 di n. 6.581.

ART. 3

GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI E DELL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

1 - Il Comune di Pieve di Cento ha affidato in concessione il servizio delle pubbliche affissioni nonché l'accertamento e la riscossione del relativo "diritto" e dell'imposta sulla pubblicità.

CAPO II

IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PER LE AFFISSIONI

ART. 4

TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1 - La tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del Comune di Pieve di Cento sono indicati nel Piano Generale degli impianti di cui al successivo art.6.

2 - E' fatta salva la competenza del Comune di Pieve di Cento di definire le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

3 - La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni è fissata proporzionalmente al numero degli abitanti e comunque non può essere inferiore a 12 metri quadrati per ogni mille abitanti, con riferimento a una popolazione di circa 6.600 abitanti.

ART. 5

RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1 - La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per l'80% alle affissioni di natura commerciale.

ART. 6

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1 - Il Piano Generale degli impianti è approvato dalla Giunta Comunale entro il 31.12.1995.

2 - Entro il medesimo termine, l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari, potrà esser rivista ed adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei Settori comunali interessati.

3 - Il Piano dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

ART. 7

IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

1 - Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti articoli e del Piano Generale degli impianti, la Giunta Comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

ART. 8

AUTORIZZAZIONI

1 - La effettuazione di pubblicità, comunque richiedente la installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale.

2 - Per tutte le altre forme di pubblicità (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati), l'autorizzazione verrà rilasciata dal Comando di polizia Municipale, previa indicazione, sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento.

3 - Per la pubblicità fonica, valgono le limitazioni, e i divieti espressamente previsti.

4 - L'autorizzazione comunale è implicita nella attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

- a) pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
- b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

5 - Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

6 - Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità agli impianti pubblicitari.

ART. 9

ANTICIPATA RIMOZIONE

1 - Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2 - Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine rimozione.

3 - La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4 - Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 12 del presente regolamento.

ART. 10

DIVIETI E LIMITAZIONI

1 - Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste da leggi e regolamenti.

2 - E' altresì vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio. E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, sindacali e di categoria.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora e luogo di diffusione.

3 - La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 11

PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA'A LEGGI E REGOLAMENTI

1 - Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.

2 - L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3 - Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 12 del presente Regolamento.

ART. 12

MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1 - Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2 - Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

3 - Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

4 - La pubblicità e le affissioni ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate e rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

5 - A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di legge specifiche o di norma regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, semprechè siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.

6 - Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegue l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

7 - E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell' art. 24 del D.Lgs.n.507/93.

ART. 13

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

1 - Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e di canoni di concessione o di locazione nella misura stabilita dal Comune di Pieve di Cento.

ART. 14

SPAZI PER LE AFFISSIONI SU BENI PRIVATI

1 - Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su edifici di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.

2 - Gli assiti, steccati, impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta ed al pagamento del diritto.

3 - Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell' art. 4, del presente Regolamento.

4 - L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

CAPO III

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 15

NORME DI RINVIO, PRESUPPOSTO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1 - La legge (D.Lgs.15 .11.1993, n.507) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art.6) le modalità di applicazione dell'imposta (art.7) , la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art.9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art. 10) , la pubblicità ordinaria (art. 12) , la pubblicità effettuata con veicoli (art.13) , la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art.14) , la pubblicità varia (art.15), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.

2 - Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta, anche l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

3 - Per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs.507/93, s'intende lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.

4 - Modalità di applicazione dell'imposta:

a - costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi simili;

b - ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce, rilevano tutte le facce che contengono tali mezzi, anche se esse producono lo stesso messaggio pubblicitario;

c - è considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs.507/93 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza tra le une e le altre, oppure costituite da più moduli componibili;

d-se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

5 - Dichiarazione:

a - non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitari già tassato;

b - il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso;

c -la dichiarazione deve essere presentata direttamente al Servizio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta; in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.

6 - Pagamento dell'imposta:

a - l'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuata a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta degli Agenti e del personale autorizzato.

b - per quanto concerne l'applicazione di eventuali canoni di locazione o di concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali

7 - Attività di accertamento: nell'avviso di accertamento, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

ART. 15- BIS

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta è ridotta del 90% (novantapercento):

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 15- TER

ESENZIONI DALL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta: a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programma;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art.13 del D.Lgs.507/93;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ART. 16

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELL 'IMPOSTA

I - Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo di imposta considerato.

ART. 17

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

1 - L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno ed all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

2 - La pubblicità di cui al comma I è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e delle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

ART. 18

MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI

I - Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art.15 del D.Lgs.507/93, con conseguente applicazione della modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/93.

ART. 19

PUBBLICITÀ FONICA

I - Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D.Lgs.507/93, per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione di pubblicità fonica.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE

AFFISSIONI

ART. 20

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1 - Le pubbliche affissioni nell' ambito del territorio del Comune di Pieve di Cento, costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

ART. 21

NORME DI RINVIO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

1 - L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli artt.18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs.507/93. Tali disposizioni s'intendono qui . richiamate come da testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.

2 - Esenzioni e riduzioni: si considerano esenti ai sensi dell'art.21, lett.a) del D.Lgs.507/93 anche i manifesti che, pur riportando anche le indicazioni di soggetti privati perché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e semprechè l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo; la tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 90% (novantapercento) nei casi previsti dall 'art.20 del precitato decreto;

3 - Pagamento del diritto: è consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento diretto può essere effettuato in contanti presso gli uffici del Concessionario contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Il pagamento diretto mediante titolo di credito bancario o postale a copertura garantita (assegno circolare o vaglia postale) è consentito a rischio del debitore, intendendosi eseguito il pagamento al momento dell' acquisizione del denaro da parte del Concessionario.

ART .22

RICHIESTA DEL SERVIZIO

1 - Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare in tempo utile, al Servizio Pubblicità e Affissioni, apposita richiesta scritta con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, del materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto.

2 - E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli enti pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

ART. 23

MODALITA' PER LE AFFISSIONI

1 - Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

2 - In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero dei manifesti.

3 - Presso il Servizio Affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.

4 - Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

ART .24

RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI

1 - Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.Lgs.507/93 ed al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2 - In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 25

SANZIONI

1 - Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

2 - Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati dall' art. 6, comma 2, del D. Lgs.507/1993 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

3 - Ai fini dell' applicazione del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

ART .26

RISCOSSIONE

1 - Il pagamento effettuato a mezzo conto corrente postale ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.

2 - E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

3 - Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art.23, comma 4, del D. Lgs.507/93, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

CAPO VI

DISPOSIZIONI

FINALI E TRANSITORIE

ART. 27

NORME DI RINVIO

1 - Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs.507/93, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.

ART .28

ENTRATA IN VIGORE

1 - Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell' art. 46 della Legge 8/6/1990 n. 142, è pubblicato all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ART. 29

ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1 - Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni" e relativi allegati.